

Allegato 7 – Schema di Contratto

REP. N. ____

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

OGGETTO: ID.4548. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE

Lotto n. 1 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO (10 Comuni: Casarza Ligure; Castiglione Chiavarese; Chiavari; Lavagna; Moneglia; Portofino; Rapallo; Santa Margherita Ligure; Sestri Levante; Zoagli)

* * * * *

L'anno _____ addì _____ dai rispettivi domicili in video conferenza si sono riuniti:

- _____, nato a _____ (____) il _____, C.F. _____

_____, nella sua qualità di _____

_____, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova

(C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”,

e

- il Sig. _____, nato a _____ () il _____, C.F.:

_____, domiciliato in _____ (____), Via

_____, sede legale di _____ (C.F.: _____ P.IVA:

_____), della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal

certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle

Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato

dalla Camera di Commercio di _____ (documento digitale n. _____, in atti).

Di comune accordo le parti sunnomite rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 23 del 21 settembre 2022, come successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 36 del 2022, è stato scelto, per il Bacino della Fascia Costiera del Tigullio Occidentale, Centrale ed Orientale, di individuare, quale forma di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino stesso, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione del D.lgs. 50/2016;

- che, ai fini del presente contratto, costituisce disciplina di riferimento:

- la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;

- l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011, recante “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”;

- la L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

- la L.R. 12/2015 recante “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”;

- la L.R. 20/2015 recante “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata ed il riciclaggio”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 501/2022 che definisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata nonché del tasso di riciclaggio e recupero;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25/03/2015;

- il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;

- il Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che integra e coordina il Piano Metropolitano con i piani d'area delle province liguri, approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018;

- che la Direzione Ambiente della Città Metropolitana, con determina a contrarre n. _____, ha approvato la documentazione tecnica e di gara, autorizzando l'avvio della procedura di affidamento per l'appalto in oggetto;

- che con la suddetta Determina è stato affidato alla SUA della Città Metropolitana l'espletamento della procedura in questione;

- che all'esito della procedura, con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. del _____ il servizio in oggetto è stato aggiudicato a _____, avendo tale operatore economico offerto il ribasso del _____ sull'importo posto a base di gara;

- che _____, con iscrizione _____, risulta presente nella white list _____, ai sensi del D.L. 90/2014 art. 29 commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014;

tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

* * * * *

ART. 1 – Accettazione delle condizioni

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa e di ben conoscere e di accettare tutti i documenti contrattuali di cui all'articolo 3 .

Il presente contratto si riferisce ai servizi da svolgersi presso il Territorio dei Comuni indicati in premessa.

ART. 2 – Oggetto e Durata

La Città Metropolitana di Genova affida, alle condizioni di cui alla documentazione di gara ed alle risultanze di gara, all'appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il bacino del Tigullio da svolgersi, per una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di consegna del servizio, e avente ad oggetto le prestazioni così come dettagliate dal Capitolato speciale di appalto e suoi allegati. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni di stipula, per una durata pari a 5 anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato da Città Metropolitana di Genova all'appaltatore tramite pec almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 3- Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato ..."), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:
- (altri allegati, es disciplinare di gara, etc)

- Offerta tecnica e offerta economica d'Appalto ("Allegati ..."), firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH: SHA256:

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

ART. 4 – Modalità organizzative

Tutti i servizi dovranno essere svolti con caratteristiche, frequenze, modalità e quantificazioni descritte nel Capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica ed economica e allegati.

ART. 5 – Corrispettivo

Il valore complessivo del presente contratto, per la durata di 5 (cinque) anni viene determinato, in applicazione del ribasso offerto in sede di gara, in euro netti _____, già comprensivi di euro _____ per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. , corrispondenti a euro _____annui già comprensivi di euro _____ per oneri della sicurezza.

E' fatta salva la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio verrà corrisposto all'appaltatore, al netto del ribasso offerto, da ciascuno dei Comuni appartenenti al Bacino di affidamento, nella misura, nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

A tale importo si aggiungeranno i servizi opzionali che i Comuni decideranno di attivare nel corso di ciascuna annualità. Detti servizi opzionali saranno svolti al prezzo unitario previsto dai documenti di gara al netto del ribasso offerto, pari al _____.

ART. 6 – Revisioni e Variazioni

Per le variazioni del corrispettivo trovano applicazione l'art. 11 “Revisione prezzi” e l’art. 13 “Variazione dei servizi” del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 – Cauzione Definitiva e Coperture Assicurative

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore, ha prestato una cauzione di _____ mediante fidejussione _____ n. _____ del _____ emessa da _____, pari al _____, ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’importo di aggiudicazione ed avente la durata del presente contratto. L'appaltatore ha stipulato, altresì, le polizze assicurative di cui all’articolo 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 8 – Anticipazione contrattuale

In considerazione della durata pluriennale e dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 325 del 13.07.2022 al Gestore sarà riconosciuta da ciascun comune l’anticipazione del 20% del valore del contratto per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, compatibilmente con le risorse annuali stanziare per il servizio specifico. L’importo dell'anticipazione del prezzo sarà corrisposto al Gestore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verrà

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ciascun Comune. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

ART. 9 – Sub-Appalto

E' previsto, ai sensi di legge, in coerenza con le indicazioni contenute nell'Art 20 del Capitolato Speciale di appalto.

ART. 10 – Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l'esecuzione del contratto è rinvenibile nell'apposito elenco inserito nella documentazione di gara.

ART. 11 – Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 12 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo:
<https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di

impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e

sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al

medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

ART. 13 – POTERI DI CONTROLLO

1. La Città Metropolitana di Genova, con il supporto dei Comuni, espleta la sua funzione di controllo sull'attività del Gestore ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto .

2. A tal fine la Città Metropolitana dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di

soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto della Città

Metropolitana di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti al servizio affidato, che la stessa ritenga necessari.

Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali e per l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 – Controversie

Tutte le controversie sorte tra le parti, qualunque sia la loro natura, sono di competenza del Foro di Genova.

ART. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto,

e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

ART. 16 – Altre disposizioni

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Le parti richiamano altresì espressamente le seguenti clausole contenute nel Capitolato speciale di Appalto: articolo 15 "Obblighi e responsabilità", articolo 16 "Danni", articolo 23 "Referenti del Gestore e responsabili di zona", articolo 24 "Penali", articolo 25 "Esecuzione di ufficio", articolo 26 "Risoluzione del contratto". Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative che regolano la materia.

Art .17 Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'art 1, co 1-bis, n.4, All. A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati al presente contratto viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti, e precisamente:

- sull'Allegato A : bolli da 16 €, n.: emessi il;

- sull'Allegato B : bolli da 16 €, n.: emessi il;

- sull'Allegato C: bolli da 16 €, n.: emessi il;

.....

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

* * * * *

Letto, approvato, sottoscritto.

PER LA CITTÀ METROPOLITANA _____

PER L'IMPRESA APPALTATRICE _____